

1 - Contrasti e questioni di massima

n. 29/2016 – Rel. Di Palma

Giurisdizione e competenza – pregiudizialità tra la questione di giurisdizione e quella di competenza – accertamento della sussistenza della giurisdizione da parte del giudice dichiaratosi incompetente – regolamento di competenza avverso la declinatoria – rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in sede di regolamento di competenza – ricorso rimesso dalla VI-1 Sezione civile, a seguito con ordinanza interlocutoria n.5434 del 2014 – (Ric.5659/2013) - Part.Imp. – Rel. n. 93/14

SU – a composizione di contrasto di giurisprudenza – enunciano i seguenti principi:

- ogni giudice, anche nei casi in cui egli stesso – o la parte – dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche d’ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione;
- la pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell’instaurazione del “giusto processo”, oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione;
- nel caso in cui avverso una sentenza di primo grado – con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando espressamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, declinando la propria competenza ed indicando il diverso giudice ritenuto competente – sia stato proposto regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione secondo il disposto di cui all’art. 43, terzo comma, primo periodo, cod. proc. civ., può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ., in forza dei concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte di cassazione di tutte le questioni di giurisdizione e di competenza, nonché del rilievo che la statuizione sulla sola questione di competenza potrebbe risultare *inutiliter data* a seguito di un esito del processo di impugnazione sulla questione di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

n. 30/2016 – Rel. Di Palma

Giurisdizione e competenza – pregiudizialità tra la questione di giurisdizione e quella di competenza – accertamento della sussistenza della giurisdizione da parte del giudice dichiaratosi incompetente – regolamento di competenza avverso la declinatoria – rilevanza d’ufficio del difetto di giurisdizione in sede di regolamento di competenza – ricorso rimesso dalla VI-1 Sezione civile, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n.5434 del 2014 – (Ric.5598/2013) - Part.Imp. – Rel. n. 93/14

SU – a composizione di contrasto di giurisprudenza – enunciano i seguenti principi:

- ogni giudice, anche nei casi in cui egli stesso – o la parte – dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche d’ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione;
- la pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell’instaurazione del “giusto processo”, oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione;
- nel caso in cui avverso una sentenza di primo grado – con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando espressamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, declinando la propria competenza ed indicando il diverso giudice ritenuto competente – sia stato proposto regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione secondo il disposto di cui all’art. 43, terzo comma, primo periodo, cod. proc. civ., può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ., in forza dei concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte di cassazione di tutte le questioni di giurisdizione e di competenza, nonché del rilievo che la statuizione sulla sola questione di competenza potrebbe risultare *inutiliter data* a seguito di un esito del processo di impugnazione sulla questione di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

n. 784 /2016 – Rel. Curzio

Lavoro – segretari comunali con più di tre anni di anzianità e già transitati, ex art. 18 d.P.R. n. 456/97, presso altro ente pubblico – spettanza o meno nell’ente di destinazione della qualifica dirigenziale ex art. 1 legge n. 311 del 2004 (entrata in vigore successivamente all’esaurimento della procedura di mobilità) - questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 6369 del 2015 (r.g. n. 21548/08, 6409/09) Relazione n. 102/15 (e r.g. n. 17038/09) Relazione 106/15

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il comma 49 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge”.

n. 785/2016 – Rel. Curzio

Lavoro – segretari comunali con più di tre anni di anzianità e già transitati, ex art. 18 d.P.R. n. 456/97, presso altro ente pubblico – spettanza o meno nell’ente di destinazione della qualifica dirigenziale ex art. 1 legge n. 311 del 2004 (entrata in vigore successivamente all’esaurimento della procedura di mobilità) - questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 6369 del 2015 (r.g. n. 21548/08, 6409/09) Relazione n. 102/15 (e r.g. n. 17038/09) Relazione 106/15

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il comma 49 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge”.

n. 786/2016 – Rel. Curzio

Lavoro – segretari comunali con più di tre anni di anzianità e già transitati, ex art. 18 d.P.R. n. 456/97, presso altro ente pubblico – spettanza o meno nell’ente di destinazione della qualifica dirigenziale ex art. 1 legge n. 311 del 2004 (entrata in vigore successivamente all’esaurimento della procedura di mobilità) - questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 6369 del 2015 (r.g. n. 21548/08, 6409/09) Relazione n. 102/15 (e r.g. n. 17038/09) Relazione 106/15

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il comma 49 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge”.

n. 1516/2016 – Rel. Bernabai

Prescrizione – domanda proposta per la prima volta in appello – notificazione – nullità – interruzione della prescrizione e conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – configurabilità o meno – contrasto rimesso dalla III Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 3276 del 2015 (r.g. n. 17623/13). Relazione n. 76/2015

SU – a composizione di contrasto – enunciano il principio secondo cui la proposizione, con la notificazione dell’atto di appello, di domanda nuova inammissibile è tuttavia idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito con tale domanda azionata, prescrizione che non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

n. 1518/2016 – Rel. Cirillo

Condono fiscale – legge n. 289 del 2002 – esercizio della facoltà di ottenere la chiusura di lite fiscale pendente – proponibilità per la prima volta in appello – condizioni e limiti - contrasto rimesso dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 27290 del 2014 (r.g. n. 27191/08) Relazione n. 46/2015

SU – a composizione di contrasto – enunciano il seguente principio di diritto: “In tema di processo tributario e con riferimento alla definizione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, relativa alla sanatoria fiscale intervenuta nel corso del giudizio dinanzi alla commissione tributaria provinciale, può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, atteso che gli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell’elisione dell’originario rapporto sostanziale e processuale del contribuente col fisco, non rientra tra le nuove eccezioni in senso tecnico, precluse dall’art. 57 del citato d.lgs., ma tra le eccezioni improprie che il giudice stesso è tenuto a rilevare d’ufficio se risultanti dagli atti di causa anche a seguito della produzione di nuovi documenti effettuata in appello in forza dell’art. 58 del ridetto d.lgs.”.

n. 1914/2016 – Rel. Di Iasi

Processo civile – filtro in appello – ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cod. proc. civ. – impugnabilità o meno con ricorso straordinario per cassazione – contrasto – questione rimessa dalla Seconda Sezione con ordinanza interlocutoria n. 223 del 2015 (r.g. n. 6221/13+7242/13) Relazione n. 39/15

SU – a composizione di contrasto di giurisprudenza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura ‘complessiva’ del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione”. In motivazione, SU affermano che può invece essere senz’altro impugnata con ricorso ordinario per cassazione la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni di carattere processuale - ancorché con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura - trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito della impugnazione, differendo così dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.

n. 1915/12016 – Rel. Cappabianca

Tributi – regime di liquidazione dell’IVA di gruppo – applicabilità o meno al caso in cui la controllante sia una società di persone e la controllata una società di capitali – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla tributaria con ordinanza interlocutoria n. 11451 del 2014 (r.g. n. 23062/08) Relazione n. 149/2014

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il principio secondo cui il particolare regime IVA previsto dall’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riguardo all’IVA di gruppo, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la società controllante sia una società di persone.

n. 2951/2016 – Rel. Curzio

Processo civile – difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto fatto valere in giudizio – eccezione in senso stretto o mera difesa – deducibilità per la prima volta in appello – contrasto – questione rimessa dalla VI - 3 Sezione Civile con ordinanza interlocutoria n. 2977 del 2015 (r.g. n. 24755/13) Relazione n. 74/2015

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio; la relativa questione attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare; può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa; non è un'eccezione, né quindi un'eccezione in senso stretto; tale difesa può essere proposta in ogni fase del giudizio; a sua volta in giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
- la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il venuto, costituendosi tardivamente, accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.

-

n. 3727/2016 – Rel. A. Amendola

Responsabilità civile – onore e reputazione – pubblicazione di atti di procedimento penale già coperti da segreto investigativo – pretese risarcitorie del privato – legittimazione – ambito – questione di massima di particolare importanza rimessa dalla III Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 6428 del 2015 (r.g. n. 20022/11+8977/12) Relazione n. 94/2015

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 cod. pen. integra un reato monoffensivo, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio; ne consegue che nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per ciò solo che sia stata violata la norma incriminatrice in discorso;
- la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all'autore, nonché, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno patrimoniale di lieve entità; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

n. 4248/2016 – Rel. D'Ascola

Processo civile – difetto di valida rappresentanza processuale – limite di rilevanza – giudicato implicito sul punto – sufficienza o meno – contrasto sollevato con ordinanza interlocutoria della II Sezione Civile n. 25353 del 2014 – (RGN 3776/2009) – rel. n.27/2015

SU – a composizione di contrasto – enunciano i seguenti principi di diritto: (a) la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità, anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito; (b) è possibile la sanatoria del difetto di rappresentanza, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie; (c) qualora sorga in sede di legittimità la contestazione esplicita del potere rappresentativo del soggetto che ha agito in giudizio, o stia resistendo, la prova (documentale) della sussistenza della legittimazione processuale può essere fornita anche in questa sede, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.

n. 4909/2016 – Rel. Scarano

Procedimento civile – difensori – mandato alle liti – chiamata in causa – difetto di procura – costituzione in giudizio del terzo – accettazione del contraddittorio – esclusione – condizioni – contrasto sollevato dalla II Sezione con ordinanza interlocutoria n. 24959 del 2014 (r.g. n. 28789/08) Relazione n. 8/2015

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il principio per cui la procura alle liti, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi (“con ogni facoltà”), deve intendersi idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita, ivi compresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria, volta a salvaguardare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all’attore.

n. 4911/2016 – Rel. Amoroso

Impiego pubblico – contratto a termine – illegittima apposizione del termine – art. 36 d.lgs. 165 del 2001 – risarcimento del danno – danno c.d. comunitario – determinazione della misura del danno – questione di massima particolare importanza – rimessa su richiesta di parte – ricorsi – (reg. 27025+27029/2009 – 6594/2012 – 9292/2012 – 19337/2013 -8244/2014 – 15261/2014) - Relazione n. 137/2015

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel regime di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966”.

n. 4912/2016 – Rel. Amoroso

Impiego pubblico – contratto a termine – illegittima apposizione del termine – art. 36 d.lgs. 165 del 2001 – risarcimento del danno – danno c.d. comunitario – determinazione della misura del danno – questione di massima particolare importanza – rimessa su richiesta di parte –

ricorsi – (reg. 27025+27029/2009 – 6594/2012 – 9292/2012 – 19337/2013 -8244/2014 – 15261/2014) - Relazione n. 137/2015

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel regime di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966”.

n. 4319/2016 – Rel. Amoroso

Impiego pubblico – contratto a termine – illegittima apposizione del termine – art. 36 d.lgs. 165 del 2001 – risarcimento del danno – danno c.d. comunitario – determinazione della misura del danno – questione di massima particolare importanza – rimessa su richiesta di parte – ricorsi – (reg. 27025+27029/2009 – 6594/2012 – 9292/2012 – 19337/2013 -8244/2014 – 15261/2014) - Relazione n. 137/2015

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel regime di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966”.

n. 4914/2016 – Rel. Amoroso

Impiego pubblico – contratto a termine – illegittima apposizione del termine – art. 36 d.lgs. 165 del 2001 – risarcimento del danno – danno

c.d. comunitario – determinazione della misura del danno – questione di massima particolare importanza – rimessa su richiesta di parte – ricorsi – (reg. 27025+27029/2009 – 6594/2012 – 9292/2012 – 19337/2013 -8244/2014 – 15261/2014) - Relazione n. 137/2015

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel regime di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966”.

n. 4915 /2016 – Rel. Amoroso

Impiego pubblico – contratto a termine – illegittima apposizione del termine – art. 36 d.lgs. 165 del 2001 – risarcimento del danno – danno c.d. comunitario – determinazione della misura del danno – questione di massima particolare importanza – rimessa su richiesta di parte – ricorsi – (reg. 27025+27029/2009 – 6594/2012 – 9292/2012 – 19337/2013 -8244/2014 – 15261/2014) - Relazione n. 137/2015

SU, nel rigettare il ricorso, non si pronunciano sulla questione di massima di particolare importanza (veicolata con il terzo motivo), in ragione del rigetto dei primi due motivi di ricorso (e quindi dell’accertata legittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro).

n. 5068/2016 – Rel. Petitti

Donazione – immobile in comunione – donazione dell’ interno bene da parte del contitolare – nullità o inefficacia – contrasto – questione rimessa con ordinanza interlocutoria della II Sezione civile n. 11545 del 2014 – ricorso – (RGN 21584/2007) – Rel. n.134/2014

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la

donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”.

n. 5069/2016 – Rel. Di Blasi

Tributi – credito d’imposta – Cristallizzazione – massima particolare importanza – ricorso – (RGN 10181/2009) – Rel. 16/2015

SU – a composizione di contrasto – hanno statuito che, in tema di imposta sui redditi, i termini decadenziali stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica sono previsti solo per le attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non per quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito.

n. 5072/2016 – Rel. Amoroso

Impiego pubblico – contratto a termine – illegittima apposizione del termine – art. 36 d.lgs. 165 del 2001 – risarcimento del danno – danno c.d. comunitario – determinazione della misura del danno – questione di massima particolare importanza – rimessa su richiesta di parte – ricorsi – (reg. 27025+27029/2009 – 6594/2012 – 9292/2012 – 19337/2013 -8244/2014 – 15261/2014) - Relazione n. 137/2015

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel regime di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con onere dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966”.

n. 5078/2016 – Rel. Iacobellis

Tributi – tariffa di igiene ambientale – applicabilità dell’IVA – contrasto – questione rimessa su istanza del ricorrente (RGN 26012 del 2014). Rel. 68/2015.

SU – a composizione di contrato – escludono l’assoggettamento ad IVA della TIA 1.

n. 7291/2016 – Rel. Greco

Tributi – IRAP – professionista –presupposto dell’autonoma organizzazione – svolgimento in forma associata di attività libero-professionale – incidenza dello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato con il SSN in generale ed in quello di gruppo in particolare – contrasto rimesso dalla Sezione VI – Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 6330 del 2015 (r.g. n. 22538/13) Relazione n.109/2015

SU – a risoluzione di questione di massima di particolare importanza – per un verso escludono che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi costituisca *ex lege* presupposto d’imposta; per l’altro estendono, in relazione alle spese costituenti la quota per il personale di segreteria o infermieristico comune (il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo), il principio secondo cui in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del "minimo indispensabile" per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

n. 7371/2016 – Rel. Greco

Tributi – IRAP – valore aggiunto prodotto nel territorio regionale da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria (di società semplice) – in difetto di autonoma organizzazione dei fattori produttivi – sottoponibilità o meno ad IRAP – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla VI – Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 3870 del 2015 (r.g. n. 23330/13) - Relazione n. 99/15

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “presupposto dell’imposta regionale

sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce *ex lege*, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione”.

n. 7700/2016 – Rel. Frasca

Processo civile – impugnazioni – appello – domande – effetto devolutivo – convenuto vittorioso in primo grado – domanda (subordinata) di garanzia nei confronti del terzo chiamato – riproposizione in appello – necessità di impugnazione incidentale o sufficienza della riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata dal primo giudice – contrasto sollevato dalla Seconda sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 2118 del 2015 (r.g. n. 10912/09) Relazione n. 70/15

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all'accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto preteso garantito né dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da svolgersi necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.”.

n. 8059/2016 – Rel. Cappabianca

Tributi – Professionisti – Prestazione già eseguita – Corrispettivo non riscosso – Cessazione dell'attività – Momento di verifica – Problematica applicabilità dell'IVA – questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione VI-Trib. con ordinanza

interlocutoria n. 24432 del 2014 (RGN 25252 del 2011) – Rel. n. 14/2015.

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – enunciano il seguente principio di diritto: “il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.

n. 9140/2016 – Rel. Amendola

Assicurazione (contratto di) – clausola *claims made* – natura, portata e validità – questione di massima di particolare importanza – rimessa su istanza di parte (r.g. nn. 13729/12, 5472/14, 8815/14) Relazione n. 113/2015

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto: nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola *claims made* mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità.

n. 9142/2016 – Rel. Bianchini

Equa riparazione – processo articolatosi nelle due fasi di cognizione ed esecuzione – termine semestrale di decadenza ex art. 4 legge n. 89 del 2001 – decorrenza – questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione VI-1 con ordinanza interlocutoria n. 1382 del 2015 (RGN 7901 del 2010). Rel. 107/2015.

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto per cui, ai fini dell’equa riparazione da irragionevole durata del processo, si può procedere ad una valutazione unitaria del periodo del giudizio di cognizione-esecuzione solo se la parte si attiva prima dello spirare del termine semestrale al fine di procedere all’esecuzione.

n. 9144/2016 – Rel. Curzio

Istruzione e scuole – Personale insegnante – in genere – Passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria superiore – Pregressa anzianità maturata nella scuola materna – Riconoscimento integrale ad ogni effetto giuridico, in sede di ricostruzione di carriera – Ammissibilità – Questione di particolare importanza. (RGN 14948 del 2012). Rel. 117 del 2015.

SU – a risoluzione di questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il principio secondo cui, in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.

n. 9284/2016 – Rel. Nappi

Arbitrato – arbitrato rituale – clausola compromissoria – negoziata prima del 2006 – introduzione del giudizio arbitrale – posteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 – conseguenze – con riferimento all’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia – contrasto sollevato dalla I Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 25039 del 2015 e n. 25040 del 2015 (RGN 15966 del 2012 + RGN 19328 del 2012 + 23351/2012) - Relazione n. 39/2016

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 terzo comma cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato”.

n. 9285/2016 – Rel. Nappi

Arbitrato – arbitrato rituale – clausola compromissoria – negoziata prima del 2006 – introduzione del giudizio arbitrale – posteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 – conseguenze – con riferimento all’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia – contrasto sollevato dalla I Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 25039 del 2015 e n. 25040 del 2015 (RGN 15966 del 2012 + RGN 19328 del 2012 + 23351/2012) - Relazione n. 39/2016

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 terzo comma cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi”.

n. 9341/2016 – Rel. Nappi

Arbitrato – arbitrato rituale – clausola compromissoria – negoziata prima del 2006 – introduzione del giudizio arbitrale – posteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 – conseguenze – con riferimento all’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia – contrasto sollevato dalla I Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 25039 del 2015 e n. 25040 del 2015 (RGN 15966 del 2012 + RGN 19328 del 2012 + 23351/2012) - Relazione n. 39/2016

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 terzo comma cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato”.

n. 9449/2016 – Rel. Petitti

Condominio – danno causato da lastrico condominiale di uso esclusivo – criterio di riparto – applicabilità dell’art. 1126 cod. civ. per le spese di riparazione del terrazzo ovvero criterio di imputazione per colpa aquiliana – CONTRASTO rimesso con ordinanza interlocutoria della II Sezione civile n. 13526 del 2014 (R.g. n. 18358/2008). Rel. 170/2014.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciano il seguente principio di diritto: “In tema di condominio negli edifici, allorché l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’utente esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o

della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio".

n. 9451/2016 – Rel. Greco

Tributi – IRAP – professionista – presupposto dell'autonoma organizzazione – significato – contrasto – questione rimessa alla Sezione tributaria con ordinanza interlocutoria n. 5040 del 2015 (r.g. n. 11766/10) Relazione n.111/2015

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione – previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

n. 10318/2016 – Rel. Matera

Distanze legali – strumenti urbanistici locali – prescrizione di una distanza minima assoluta fra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile – implicito riferimento al confine – operatività o meno del criterio della prevenzione – contrasto – questione rimessa dalla II Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 4965 del 2015 (RGN 12477 del 2009). Rel. 86/2015.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il principio secondo cui un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione, come

disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 cod. civ.

n. 11374/2016 – Rel. Curzio

Lavoro - Poste italiane – successione di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’ art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n.368 del 2001, e succ. modif. – nullità o meno dei termini apposti – questione di massima sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanze interlocutorie nn. 18419 e 18420 del 2015 – ricorsi (r.g. nn. 17638/2011 - 18180/2012 - 20750/2012 - 965/2014 - 20550/2014) – Rel. n. 168/15

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – giungono alla conclusione secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione tra loro con le Poste Italiane s.p.a. sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile *ratione temporis*; e che, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto, e cioè la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, integrata dall’art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247 del 2007, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18 marzo 1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

n. 11383/2016 – Rel. Giusti

Processo civile – giudizio di cassazione – modalità di comunicazione di ordinanza interlocutoria – forme ex art. 366 cod.proc.civ. – comunicazione presso la cancelleria in presenza di indicazione in ricorso del numero di fax o dell’ indirizzo di posta elettronica – contrasto sollevato dalla VI-3 Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 20478 del 2015 – (RGN 6117/13) – Relazione n. 183/2015

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di cassazione, secondo la disciplina, applicabile *ratione temporis*, antecedente all’operatività dell’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per i provvedimenti dei quali il cancelliere deve curare la comunicazione, solo quando né la trasmissione del biglietto di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata e neppure quella eseguita via fax siano

andate a buon fine, è possibile procedere – e sempre che il difensore non abbia eletto domicilio in Roma – alla notificazione mediante deposito in cancelleria; sicché è invalida, e inidonea a far decorrere il termine perentorio, la comunicazione effettuata mediante deposito in cancelleria del provvedimento interlocutorio adottato dalla Corte fuori dell'udienza o dell'adunanza camerale con cui si ordina alla parte la rinnovazione della notifica del ricorso, a meno che si sia fatto luogo, preventivamente, al tentativo di trasmissione del biglietto di cancelleria a mezzo fax, sempre che il difensore abbia indicato il proprio numero in un atto difensivo, e questo non abbia avuto effetto per causa imputabile all'apparecchio del destinatario.

n. 11844/2016 – Rel. Ambrosio

Processo civile – impugnazioni – sentenza resa dal giudice di pace in sede di rinvio conseguente a cassazione – individuazione del mezzo di impugnazione di detta sentenza, ove sia mutata la disciplina dell'impugnabilità rispetto al tempo di inizio del giudizio previsto dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. – questione di massima di particolare importanza rimessa dalla VI-3 Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 18608 del 2015 – ricorso (r.g. n. 28882/2013) – Rel. n. 150/15.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “salvo il caso di rinvio improprio (c.d. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo `riferimento immediato` nel giudizio rescindente di cassazione. Di conseguenza tale regola di impugnazione si applica anche quando – avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio – le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata.

n. 12190/2016 – Rel. Iacobellis

Tributi – IVA – impresa socia di società consortile – riaddebito o ribaltamento di costi e utili dal consorzio alle imprese consorziate – necessità o meno – CONTRASTO sollevato dalla Sezione tributaria nn. 946, 947, 948, 949, 951 del 2015 (RGN 4458 del 2009). REL. 62/2015.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

Costituisce questione di merito l'accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo".

n. 12191/2016 – Rel. Iacobellis

Tributi – IVA – impresa socia di società consortile – riaddebito o ribaltamento di costi e utili dal consorzio alle imprese consorziate – necessità o meno – CONTRASTO sollevato dalla Sezione tributaria nn. 946, 947, 948, 949, 951 del 2015 (RGN 1754 del 2010, 2050 del 2010, 19056 del 2010, 29602 del 2010). REL. 62/2015.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l'accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo".

n. 12192/2016 – Rel. Iacobellis.

Tributi – IVA – impresa socia di società consortile – riaddebito o ribaltamento di costi e utili dal consorzio alle imprese consorziate – necessità o meno – CONTRASTO sollevato dalla Sezione tributaria nn. 946, 947, 948, 949, 951 del 2015 (RGN 1754 del 2010, 2050 del 2010, 19056 del 2010, 29602 del 2010). REL. 62/2015.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l'accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla

prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo”.

n. 13372/2016 – Rel. Vivaldi

Responsabilità civile – conseguenze risarcitorie da fatto illecito – *compensatio lucri cum damno* – prestazioni previdenziali percepite in conseguenza del fatto illecito – possibilità o meno di detrarre quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità – contrasto – questione rimessa dalla III Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 4447 del 2015 (r.g. n. 26885/11). Relazione n. 88/2015.

SU non affrontano – per irrilevanza – la questione, oggetto di contrasto, se, nell’ipotesi di morte della persona offesa, dall’ammontare del risarcimento per danno patrimoniale conseguente al fatto illecito debbano o meno escludersi le prestazioni erogate ai congiunti su persistiti dall’assicuratore sociale o dall’ente previdenziale; e ciò sul rilievo che le questioni della surrogabilità e dei suoi limiti e della *compensatio lucri cum damno* costituiscono un *posterius* rispetto a quella prioritaria (ed oggetto di un motivo accolto) relativa all’entità del danno e alla sua risarcibilità.

n. 13375/2016 – Rel. Curzio

Lavoro - Poste italiane – successione di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’ art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n.368 del 2001, e succ. modif. – nullità o meno dei termini apposti – questione di massima sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanze interlocutorie nn. 18419 e 18420 del 2015 – ricorsi (r.g. nn. 17638/2011 - 18180/2012 – 20750/2012 - 965/2014 – 20550/2014) – Rel. n. 168/15.

SU – a composizione di contrasto – ribadiscono il principio già enunciato da Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11374.

n. 13376/2016 – Rel. Curzio

Lavoro - Poste italiane – successione di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’ art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n.368 del 2001, e

succ. modif. – nullità o meno dei termini apposti – questione di massima sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanze interlocutorie nn. 18419 e 18420 del 2015 – ricorsi (r.g. nn. 17638/2011 - 18180/2012 - 20750/2012 - 965/2014 - 20550/2014) – Rel. n. 168/15.

SU – a composizione di contrasto – ribadiscono il principio già enunciato da Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11374.

n. 13378/2016 – Rel. Iacobellis

Tributi – dichiarazione – rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – scadenza del termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 – conseguenze – contrasto sollevato dalla Sezione tributaria con ordinanza interlocutoria n. 18383 del 2015 (RGN 9485 del 2010). CONTRASTO. Rel. 188/2015.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 d.P.R. n. 322 del 1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

n. 13529/2016 – Rel. Curzio

Lavoro - Poste italiane – successione di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’ art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n.368 del 2001, e succ. modif. – nullità o meno dei termini apposti – questione di massima sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanze interlocutorie

nn. 18419 e 18420 del 2015 – ricorsi (r.g. nn. 17638/2011 – 18180/2012 – 20750/2012 – 965/2014 – 20550/2014) – Rel. n. 168/15

SU – a composizione di contrasto – ribadiscono il principio già enunciato da Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11374.

n. 13722/2016 – Rel. Didone

Società – società cooperativa – delibera di esclusione del socio – opposizione – previsione di termine di decadenza – clausola compromissoria per arbitrato rituale – collegio arbitrale chiamato a decidere per via statutaria la controversia – conseguenze – applicabilità o meno del previsto termine di decadenza – questione di massima di particolare importanza sollevata con ordinanza interlocutoria della I Sezione civile n. 20101 del 2015 (r.g. n. 10882/12) – Relazione n. 15 del 2016

SU – a composizione di contrasto – enunciano il principio secondo cui il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è in ogni applicabile anche in presenza di una clausola compromissoria nello statuto.

n. 14594/2016 – Rel. Curzio

Lavoro - Poste italiane – successione di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell' art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n.368 del 2001, e succ. modif. – nullità o meno dei termini apposti – questione di massima sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanze interlocutorie nn. 18419 e 18420 del 2015 – ricorsi (r.g. nn. 17638/2011-18180/2012 – 20750/2012 - 965/2014 – 20550/2014) – Rel. n.168/15

Risolvendo questione di massima di particolare importanza, SU hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La parte che ha chiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova"

n. 14916/2016 – Rel. Virgilio

Impugnazioni – ricorso per cassazione – notifica – presso il difensore designato per il solo giudizio di primo grado anziché presso il procuratore costituito per il giudizio di appello – conseguenze – se, nel processo tributario, debba applicarsi la disposizione generale di cui all’art. 330 cod. proc. civ. o quella speciale dettata dall’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 – ed, ulteriormente, se, trovando applicazione l’art. 330, sia configurabile nullità sanabile con effetto *ex tunc* o inesistenza (RGN 1451/2008 + 4758/2008). CONTRASTO. Rel. 150/2014.

SU – a composizione di contrasto – enunciano i seguenti principi di diritto:

- in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ., nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione;
- l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, *ex lege*, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
- il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che

i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia *ex tunc*, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

n. 14917/2016 – Rel. Virgilio

Processo civile – ricorso per cassazione – notificazione del ricorso nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, allorché sia stato eletto in appello un nuovo domicilio e presso un diverso difensore – nullità o inesistenza della notificazione – CONTRASTO rimesso dalla III[^] Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 6427 del 2015; rimesso altresì su richiesta di parte nel ricorso 25650/14 (RGN 23937/11 e 25650/14) - Rel. 90/2015.

SU – a composizione di contrasto – enunciano i seguenti principi di diritto:

- l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, *ex lege*, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
- il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia *ex*

tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

n. 15283/2016 – Rel. De Chiara

Espropriazione – acquisizione sanante – indennità ex art. 42-bis D.P.R. 327 del 2001 – controversia relativa – competenza – ordinataria azione di accertamento e di condanna o opposizione alla stima – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla VI-1 Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 15816 del 2015 (r.g. n. 19585/14) - Relazione n. 152/2015

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – affermano che, in tema di acquisizione sanante, spetta al giudice ordinario la controversia sul diritto all'indennizzo (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) ex art. 42-*bis* d.P.R. 327 del 2001. Affermano inoltre che la competenza spetta, in unico grado, alla corte d'appello.

n. 15540/2016 – Rel. Napoletano

Lavoro – autoferrotranvieri – licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto – rapporti tra la disciplina ex art. 26 r.d. n. 148 del 1931 e la disciplina in tema di licenziamenti individuali (art. 3 legge n. 604 del 1966) – ambito e limiti – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 13825 del 2015 (RGN 18319 del 2012) – Rel. n. 173/15.

SU – risolvendo una questione di massima di particolare importanza – affermano che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, trova applicazione, nei casi di cessione di linee, di mutamento nei sistemi di esercizio ovvero di limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, il regime speciale proprio dell'art. 26 del regolamento, allegato A) al regio decreto n. 148 del 1931, nel senso che, ai fini della legittimità dell'esonero, occorre la preventiva autorizzazione dell'ente concedente e l'impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore anche in mansioni inferiori, mentre, nelle altre ipotesi di riduzione del personale, opera l'art. 3, seconda parte, della legge n. 604 del 1966.

n. 15815/2016 – Rel. Amendola

Diffamazione a mezzo stampa – pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale – risarcimento del danno – pubblicazione parziale di atti non divulgabili – integrazione del reato di cui all’art. 684 cod. proc. civ. – contrasto sollevato dalla I Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 22003 del 2015 (RGN 17398 del 2013). Rel. 181 del 2015.

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 cod. pen. integra un reato monoffensivo, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;
- nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo perciò solo che sia stata violata la norma incriminatrice in discorso;
- la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice del merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all’autore, nonché, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

n. 17989/2016 – Rel. De Chiara

Competenza per territorio – obbligazioni – luogo dell’ adempimento – obbligazione pecuniaria – contratto non predeterminante l’ importo del corrispettivo della prestazione – importo autodeterminato dal creditore nell’ atto introduttivo del giudizio – art. 1182, terzo comma, cod civ. – applicabilità o meno – contrasto sollevato dalla VI-2 Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 23527 del 2015 – ricorso – (RGN 25410/2014) – Relazione n. 1/2016

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., sono – agli effetti sia della mora *ex re* ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., sia della determinazione del *forum destinatae solutionis* ai sensi dell’art. 20, ultima parte, cod. proc. civ. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo

determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.".

n. 18121/2016 – Rel. Matera

Impugnazioni – (a) ricorso per cassazione mancante di parecchie pagine: inammissibilità o vizio sanabile della notifica dell'atto; (b) appello proposto dinanzi a giudice incompetente per territorio: inammissibilità o *transatio* – contrasti sollevati dalla II sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 24856 del 2015 (RGN 4091 del 2011). CONTRASTO. Rel 35/2016.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia *ex tunc* mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese;
- L'appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall'art. 341 cod. proc. civ. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii*, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame.

n. 18568/2016 – Rel. Di Iasi

Processo civile – impugnazioni – termine lungo – in presenza di due date attestanti deposito e pubblicazione della sentenza – decorrenza – ambito e modalità di applicazione dell'istituto della rimessione in termini – operatività (dopo SU 13794 del 2012 e Corte cost. 3 del

2015) – CONTRASTO sollevato dalla II Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 18775 del 2015 (RGN 17682 del 2008 e 17641 del 2009). REL. 178/2015 (particolare importanza).

SU dichiarano ammissibile il ricorso e rimettono gli atti alla Sezione semplice per il prosieguo. (Nella specie non viene affrontata la questione della doppia data, perché la data del deposito e della pubblicazione della sentenza è una soltanto, coincidente con la seconda delle date riscontrate sulla sentenza)

n. 18569/2016 – Rel. Di Iasi

Processo civile – impugnazioni – termine lungo – in presenza di due date attestanti deposito e pubblicazione della sentenza – decorrenza – ambito e modalità di applicazione dell’istituto della rimessione in termini – operatività (dopo SU 13794 del 2012 e Corte cost. 3 del 2015) – CONTRASTO sollevato dalla II Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 18775 del 2015 (RGN 17682 del 2008 e 17641 del 2009). REL. 178/2015 (particolare importanza).

SU – a composizione di contrasto - hanno affermato che deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza stessa di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine “lungo”, il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo.

n. 18574/2016 – Rel. Di Iasi

Tributi – IVA – acquisto prima casa – violazioni concernenti la fruizione dell’aliquota agevolata dell’IVA – applicabilità o meno della proroga biennale del termine di accertamento prevista dai commi 1 e 1-bis dell’art. 11 legge n. 289 del 2002 – contrasto sollevato dalla Sezione tributaria con ordinanza interlocutoria n. 18382 del 2015 (r.g. n. 14956/10) – Relazione n. 185 del 2015

SU – a composizione di contrasto – hanno affermato il principio secondo cui la proroga biennale del termine di accertamento prevista dagli artt. 1 e 1-bis dell’art. 11 della legge n. 289 del 2002 non è applicabile nel caso di violazioni concernenti la fruizione dell’aliquota agevolata dell’IVA al 4% per l’acquisto della prima casa.

n. 18575/2016 – Rel. Curzio

Impiego pubblico – assistente ospedaliero – asserito demansionamento – Domanda di danni in AGO – Tribunale dichiara difetto di giurisdizione – Cda accoglie appello e dichiara giurisdizione AGO – ricorso (r.g. n. 24704/14)

SU accolgono il principale, assorbito l'incidentale, cassano e dichiarano giurisdizione giudice amministrativo. Le questioni oggetto della controversia concernono un periodo precedente al 30 giugno 1998.

n. 21691/2016 – Rel. Curzio

Impugnazioni - cassazione – nuova disciplina del rapporto di lavoro in contestazione (art. 32 legge n. 183 del 2010, in tema di conversione a tempo determinato del contratto a termine) – applicabilità nel giudizio di legittimità – condizioni – contrasto e questione di massima rimessi dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 14340 del 2015 (RGN 4592/12 – 674/12 – 2987/12 – 5937/12 – 15402/12). Rel. 175 del 2015.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- L'art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perché dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta;
- Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima.

n. 23225/2016 – Rel. Chiarini

Obbligazioni – modi di estinzione – compensazione legale – credito *sub iudice* (fondato su sentenza non ancora passata in giudicato) -

operatività o meno – contrasto sollevato dalla III Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 18001 del 2015 (r.g. n. 24178/12) Relazione n. 165/2015

SU, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell' art. 363 terzo comma cod. proc. civ., hanno affermato i seguenti principi di diritto, a composizione di contrasto:

A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l' estinzione del credito principale per compensazione – legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccetto in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l' esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.

D) La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l' accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l' invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dall' art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ."

n. 23226/2016 – Rel. Curzio

Impugnazioni - cassazione – nuova disciplina del rapporto di lavoro in contestazione (art. 32 legge n. 183 del 2010, in tema di conversione a tempo determinato del contratto a termine) – applicabilità nel giudizio di legittimità – condizioni – contrasto e questione di massima rimessi dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 14340 del 2015 (RGN 4592/12 – 674/12 – 2987/12 – 5937/12 – 15402/12). Rel. 175 del 2015.

SU accolgono in parte, ribadendo (in tema di violazione di legge e *ius superveniens*) i principi enunciati da SU 27 ottobre 2016, n. 21691.

n. 23298/2016 – Rel. Curzio

Impugnazioni – cassazione – nuova disciplina del rapporto di lavoro in contestazione (art. 32 legge n. 183 del 2010, in tema di conversione a tempo determinato del contratto a termine) – applicabilità nel giudizio di legittimità – condizioni – contrasto e questione di massima rimessi dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 14340 del 2015 (RGN 4592/12 – 674/12 – 2987/12 – 5937/12 – 15402/12). Rel. 175 del 2015.

SU ribadiscono i principi enunciati da SU 27 ottobre 2016, n. 21691.

n. 23299/2016 – Rel. Curzio

Impugnazioni – cassazione – nuova disciplina del rapporto di lavoro in contestazione (art. 32 legge n. 183 del 2010, in tema di conversione a tempo determinato del contratto a termine) – applicabilità nel giudizio di legittimità – condizioni – contrasto e questione di massima rimessi dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 14340 del 2015 (RGN 4592/12 – 674/12 – 2987/12 – 5937/12 – 15402/12). Rel. 175 del 2015.

SU ribadiscono i principi enunciati da SU 27 ottobre 2016, n. 21691.

n. 23304/2016 – Rel. Didone

Processo civili – intervento in giudizio – banche – associazioni esponenti di diritti ed interessi di consumatori/risparmiatori – intervento *ad adiuvandum* in un giudizio individuale promosso da pluralità di risparmiatori – ammissibilità o meno – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla I Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 3323 del 2016 (RGN 14332 del 2009). Rel 114/2016.

SU dichiarano inammissibile il ricorso principale e rigettano l'incidentale. SU – nell'affermare che, se in forza dell'art. 3 della legge n. 281 del 1998 le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori, a maggior ragione possono intervenire nel giudizio promosso dal singolo consumatore – rilevano che nella specie manca l'allegazione dell'iscrizione che sola avrebbe potuto attribuire tale legittimazione.

n. 23397/2016 – Rel. Tria

Previdenza – pretesa contributiva – cartella esattoriale non opposta – attitudine o meno ad acquistare efficacia di giudicato ai fini dell’operatività di un più lungo termine di prescrizione – art. 2953 c.c. – applicabilità o meno – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione VI-Lav. Con ordinanza interlocutoria n. 1799 del 2016 (RGN 20394 del 2014) - Relazione n. 61/2016.

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.

n. 23463/2016 – Rel. Nappi

Lodo che decida solo su questione preliminare di merito – qualificazione come parziale ovvero non definitivo – regime di impugnazione – contrasto rimesso dalla I Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 1082 del 2016 (RGN 23262 del 2012). REL. 53/2016.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- nel giudizio arbitrale, è questione pregiudiziale di rito quella concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della *potestas iudicandi*;
- lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., è sia quello di condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ. sia quello che decide una o alcuna delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.

n. 23469/2016 – Rel. De Stefano

Impugnazioni civili - ricorso nell' interesse della legge - in genere - giornale pubblicato telematicamente - assimilabilità a quello in formato cartaceo - conseguenze - assoggettamento a provvedimento cautelare inibitorio, con modalità sostanziali di sequestro - esclusione - fondamento - ricorso - (RGN 1548/2016) - Relazione n. 71/2016

SU - decidendo sulla richiesta del PG ai sensi del primo comma dell'art. 363 c.p.c. - hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possiede i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali".

n. 24645/2016 - Rel. De Stefano

Assicurazione (contratto di) - clausola *claims made* - natura, portata e validità - rimessa su istanza di parte (RGN 5472 del 2014 e 8815 del 2014).

SU ribadiscono che nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola *claims made* mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.

n. 24646/2016 - Rel. De Stefano

Assicurazione (contratto di) – clausola *claims made* – natura, portata e validità – rimessa su istanza di parte (RGN 5472 del 2014 e 8815 del 2014).

SU rigettano il ricorso, stante il giudicato esterno sulla piena operatività della clausola *claims made*.

n. 25045/2016 – Rel. Ragonesi

Impugnazioni civili – arbitrato – compenso agli arbitri – liquidazione del presidente del Tribunale – reclamo avanti alla corte di appello – decisione – impugnabilità per cassazione – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla I Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 4517 del 2016 (RGN 4585 del 2013). Rel. 97/2016.

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – enunciano il principio secondo cui l’ordinanza della corte d’appello emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze arbitrali effettuato dal presidente del tribunale, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., ricorrendo i due requisiti della decisorietà e della definitività

n. 25513/2016 – Rel. Manna

Impugnazioni civili – filtro in appello – ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. – ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – tempestività – onere per il ricorrente di allegare, a pena di inammissibilità, di avere ricevuto la comunicazione dell’ordinanza ed in che data – onere, altresì, di depositare, a pena di improcedibilità, copia della detta comunicazione – configurabilità o meno - questione di massima di particolare importanza sollevata dalla VI-Lavoro con ordinanze interlocutorie nn. 4737 del 2016, 4738 del 2016 e 5006 del 2016 (r.g. nn. 20180/13, 20737/13 e 28205/13) Relazione n. 91/2016.

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- Nell’ipotesi di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348-*bis* cod. proc. civ., per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione proponibile in base all’art. 348-*ter*, terzo comma, cod. proc. civ. contro la sentenza di primo grado nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e

- quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell'ordinanza di inammissibilità. Tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell'ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. , salvo, in esito alla trasmissione del fascicolo d'ufficio da parte della cancelleria del giudice *a quo*, che il ricorrente ha l'onere di richiedere ai sensi del terzo comma del predetto articolo, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell'impugnazione, rilevi che quest'ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.;
- Il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena di inammissibilità, alle specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto l'art. 366, primo comma, numero 6, cod. proc. civ., si riferisce unicamente agli atti processuali e ai documenti da cui i motivi di impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all'annullamento del provvedimento impugnato.

n. 26988/2016 – Rel. Nappi

Procedure concorsuali – concordato preventivo non prevedente (al di fuori di transazione fiscale ex art. 182-ter legge fall.) l'integrale, ancorché rateale, pagamento dell'IVA – ammissibilità o meno – questione di massima di particolare importanza (RGN 4396 del 2014 e RGN 8824 del 2014). REL 52/15 – REL. 88/16.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La previsione dell'infalciabilità del credito IVA di cui all'art. 182-ter legge fall. trova applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale".

n. 26989/2016 – Rel. De Chiara

Accordo di ristrutturazione dei debiti – (RGN 22326/2014).

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il decreto con cui la Corte d'appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, primo comma, richiamato dall'art. 182-bis, quinto comma, legge fall., provvede in senso positivo o negativo in ordine all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi di impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art' 111, settimo comma, Cost.".

n. 27073/2016 – Rel. De Chiara

Provvedimenti impugnabili – ricorso per cassazione – procedure concorsuali – provvedimento, in sede di reclamo, di diniego di ammissione al concordato preventivo – senza che sia intervenuta contemporanea o successiva dichiarazione di fallimento – ricorribilità o meno per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla I sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 3472 del 2016 (RGN 11574 del 2015). REL. 99/16.

SU – risolvendo questione di massima – hanno enunciato il seguente principio di diritto:

- (a) il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, secondo comma, legge fall. (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, primo comma) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., non avendo carattere decisorio;
- (b) viceversa, il decreto con il quale il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, primo comma, legge fall., non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma Cost., il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.

n. 18121/2016 – Rel. Matera

Impugnazioni – (a) ricorso per cassazione mancante di parecchie pagine: inammissibilità o vizio sanabile della notifica dell’atto; (b) appello proposto dinanzi a giudice incompetente per territorio: inammissibilità o *transatio* – contrasti sollevati dalla II sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 24856 del 2015 (RGN 4091 del 2011). CONTRASTO. Rel 35/2016.

SU – a composizione di contrasto – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni

addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia *ex tunc* mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese;

- L'appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall'art. 341 cod. proc. civ. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii*, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame.
